



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
POZZUOLI**

Ordinanza n.35/2020

OGGETTO: Disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono nel Porto di Acquamorta.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli:

- VISTO:** l'art.105, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 3 marzo 1998, n.112 che ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed inter-regionale;
- VISTO:** l'art.105, comma 2, lettera l) del Decreto Legislativo 3 marzo 1998, n.112 come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n.88 che ha conferito alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n.96 e dell'art.105, comma 2, lettera l) del Decreto Legislativo 3 marzo 1998, n.112 che ha previsto che i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale,
- VISTO:** l'art.6, comma 1 della Legge Regione Campania 28 marzo 2003, n.3 che ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n°9 in data 24.02.2011 della Regione Campania AGC 14 Trasporti e viabilità Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime afferente la "Nuova individuazione dei punti di sbarco sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania";
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n°12 in data 11.03.2011 della Regione Campania AGC Assistenza Sanitaria Settore 2 Veterinario afferente la "Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania";
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n°24 in data 05.03.2018 della Giunta Regionale della Campania AGC Trasporti e Viabilità — Settore Demanio Marittimo afferente la "Delimitazione dell'ambito portuale di Acquamorta – Comune di Monte di Procida";
- VISTA:** la Concessione Demaniale Marittima n°38/2018 in data 22.05.2018 e Concessione Demaniale Marittima Suppletiva n°62/2019 in data 08.07.2019 rilasciate dalla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 4 al Comune di Monte di Procida in qualità di concessionario di un'area demaniale marittima complessiva di mq. 68.370,10 suddivisa tra aree in mare ed a terra;
- VISTA:** l'Autorizzazione n°67/2018 in data 05.09.2018 rilasciata dalla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 4 al Comune di Monte di Procida nonché la nota prot. n°2019.0446557 in data 15.07.2019 dello stesso Ente regionale, concernenti l'anticipata occupazione di un'area demaniale marittima di mq. 1409,95 allo scopo di predisporre stalli di parcheggio;

- VISTO: il Decreto Dirigenziale n° 13 in data 27.02.2020 (BURC n°16 in data 02.03.2020) della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale della Mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 4, afferente il provvedimento di "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel Porto di Acquamorta, Comune di Monte di Procida";
- VISTO: L'Ordinanza n° 68/2012 del 31.08.2012 che ha approvato e reso esecutivo il "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' CHE SI SVOLGONO NEI PORTI E NEGLI APPRODI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI";
- VISTO: l'art.6, comma 7 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), che consente al Capo del Circondario Marittimo di emettere Ordinanze sulla Circolazione stradale nelle aree portuali;
- VISTA: La delibera n° 395 della Giunta Regionale — seduta del 28.03.2006 — A.G.C. n° 14 — Trasporti e Viabilità — Indirizzi operativi in materia di Demanio marittimo", con la quale le Ordinanze sulla circolazione nelle aree portuali sono emanate dal Comandante del Porto;
- RITENUTO NECESSARIO: procedere all'emissione di una Ordinanza volta a regolamentare l'accesso, la circolazione, il transito e la sosta sulle aree a terra ricadenti nell'ambito portuale di Acquamorta in virtù del nuovo Decreto Dirigenziale n°13 in data 27.02.2020 della Regione Campania afferente il provvedimento di "Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività nel Porto di Acquamorta, Comune di Monte di Procida";
- TENUTO CONTO: delle indicazioni fornite dal Sindaco del Comune di Monte di Procida e dal Comandante della Polizia Municipale in sede di riunione tenutasi presso la locale Civica Amministrazione in data 09.06.2020 circa la necessità di regolamentare con periodo e fascia orario anche l'utilizzo dello scivolo pubblico di alaggio e varo posto sul lato Sud del piazzale di parcheggio;
- VISTO: il Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- VISTO: il D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 475/1992 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- VISTI: gli artt.17,30,68,81,1161 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.59, 79 e 80, del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1) Accesso, circolazione, transito e sosta sulle aree a terra.

1. Il tratto di strada provinciale denominato G. Marconi, confluisce nell'ambito portuale di Acquamorta e si innesta con il I° braccio del molo di sopraflutto. Il I° braccio del molo di sopraflutto, di cui alla lettera A) della planimetria annessa alla presente Ordinanza, confinante con Largo VII Luglio, è diviso in due corsie: la corsia lato Nord è accessibile esclusivamente ai veicoli autorizzati ad effettuare attività commerciali e portuali, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle relative operazioni, nonché ai veicoli degli Organi di Polizia, veicoli militari, dei Vigili del Fuoco, di emergenza sanitaria, alle autovetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni ed ai veicoli preventivamente autorizzati dalla Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida. Sul predetto tratto è vietata la circolazione, la fermata e la sosta lungo il banchinamento a qualsiasi tipo di veicolo non autorizzato. La corsia lato Sud è contraddistinta da un tratto di banchina esclusivamente pedonale di circa 90 metri lineari.
2. L'area sottostante la strada provinciale G. Marconi si innesta altresì con l'area c.d. "piazzale di parcheggio", di cui alla lettera C) della suindicata planimetria. La circolazione sulla predetta area è consentita in entrambi i sensi di marcia mentre è vietata la sosta e la fermata al di fuori degli spazi indicati da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Nella predetta area, secondo stalli predefiniti, sono collocati parcheggi per autoveicoli e motoveicoli nonché stalli opportunamente delimitati da strisce di colore giallo, riservati ai disabili, mezzi delle Forze dell'Ordine, Forze di Polizia, mezzi della Capitaneria di Porto, nonché area operativa destinata a biglietterie, attività di promozione turistica ed info-point, sosta di mezzi autorizzati alla somministrazione di cibi e bevande in forma itinerante. Se non espressamente autorizzati, sui predetti stalli è assolutamente vietata la sosta e la fermata di qualunque tipo di veicolo nonché è vietata la sosta e la fermata di veicoli e carrelli stradali sul piazzale antistante alla vasca e sullo scivolo pubblico di alaggio e varo.

3. L'area di cui al comma 2) del presente articolo, si collega con le restanti aree portuali lato Sud, individuate in planimetria con le lettere C¹ e C², mediante una strada la cui ristrettezza della carreggiata comporta la circolazione a senso unico alternato. Lungo la predetta strada è vietato sostare e/o fermarsi con qualsiasi tipo di veicolo.
4. L'Autorità Marittima, la Regione Campania — AGC Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo ed il Comune di Monte di Procida, per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, compreso un innalzamento del *Security level* o comunque al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, hanno la facoltà di interdire o limitare in qualunque momento l'accesso, la circolazione e la sosta nel porto o in una determinata zona di esso, anche a coloro che siano in possesso di regolare permesso. L'Autorità Marittima può altresì adottare provvedimenti in deroga alle prescrizioni del presente articolo.
5. Successivamente alla strada di collegamento di cui al comma 3), l'area portuale prosegue con una seconda zona di parcheggio, individuata in planimetria con la lettera C¹, contraddistinta da stalli per parcheggio per motoveicoli ed autoveicoli. Nella predetta area è assolutamente vietato parcheggiare al di fuori degli spazi all'uopo indicati e contraddistinti da segnaletica stradale orizzontale e verticale.
6. L'ambito portuale di Acquamorta, prosegue poi in direzione di Torrefumo con un'altra area di parcheggio, di cui alla lettera C² dell'annessa planimetria, denominata "parcheggio Scirocco". Nella predetta area è consentito sostare in spazi all'uopo destinati e contraddistinti da relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.
La predetta area di parcheggio, richiamando i dettami della Concessione Demaniale Marittima n°38/2018, della Concessione Demaniale Marittima Suppletiva n°62/2019 ed il D.D. n°13 in data 27.02.2020 della Giunta Regionale della Campania, in premessa citati, è destinata ad area portuale ad uso parcheggio degli utenti posti barca, strutture portuali ad uso di porto, identificati nei pontili, campo boe e darsena. Sarà cura della locale Civica amministrazione adottare ogni utile accorgimento teso a garantire agli aventi titolo l'utilizzo della predetta area di parcheggio.
7. Nell'ambito dell'area portuale il limite massimo di velocità è determinato in 10 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle forze dell'ordine, veicoli militari, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di Assistenza Sanitaria impiegati in situazioni di emergenza. E' fatto obbligo comunque ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi.
I conducenti dovranno inoltre usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle attività dell'ambito portuale e regolando in ogni caso la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia o nevicata, di visibilità ridotta e di traffico intenso.
In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso tra veicoli e la sosta dei medesimi è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate. Inoltre, fermo restando quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada ed al fine di

evitare possibili situazioni di pericolo e/o di intralcio alle operazioni portuali, è severamente vietata la fermata o la sosta dei veicoli:

- nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
 - in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
 - sulle banchine operative;
 - sulle aree pedonali;
 - ad una distanza inferiore a Mt. 1,50 dal ciglio di tutte le altre banchine;
 - sulla rampa di accesso allo scivolo pubblico di alaggio e varo;
 - sopra o in prossimità delle prese d'acqua e dei tombini ed in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, all'attività dei cantieri di lavoro, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio dei pedoni.
9. Qualora i veicoli creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe o, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare nel porto di Acquamorta, nonché alle responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo regolamento di attuazione citato in premessa.

Art. 2) Pesca e mitilicoltura.

1. Come previsto dal Decreto Dirigenziale n°13 del 27 Febbraio 2020 della Giunta Regionale Campania, citato in premessa, sono consentite sul 1° braccio del Molo di sopraflutto esclusivamente all'interno dell'area meglio individuata nell'allegata planimetria (punto di sbarco), operazioni di travaso dalla barca all'automezzo e viceversa per l'imbarco e/o lo sbarco dei prodotti della pesca e della mitilicoltura, senza alcuna forma di stoccaggio degli stessi secondo le modalità disciplinate dal D.D. AGC Assistenza Sanitaria — Settore Veterinario n°12 in data 11.03.2011 e ss.mm.ii.;
2. Le operazioni di imbarco e sbarco dei prodotti di cui al comma 1) possono essere effettuate nei seguenti giorni ed orari:

PRODOTTI DELLA MITILICOLTURA

- a) dal lunedì al sabato, dalle ore 06:30 alle ore 14:00;
- b) la domenica e nelle giornate festive di cui alla lettera a), dalle ore 06.30 alle ore 10.00.

PRODOTTI DELLA PESCA

- c) dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie
 - dalle ore 05:00 alle ore 06:30
 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00
 - dalle ore 01:00 alle ore 02:30
3. L'utilizzo del punto di sbarco è consentito a tutti gli operatori del settore della pesca legittimamente autorizzati ed a tutti coloro che dimostrino di essere titolari di concessione demaniale marittima per il posizionamento e la gestione di campi mitili;
4. Per tutta la durata dell'attività di imbarco e sbarco, gli operatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nell'Allegato A) del Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria — Settore Veterinario n°12 in data 11.03.2011 e ss.mm.ii.;
5. La sosta in banchina potrà protrarsi solo ed esclusivamente per il tempo necessario a sbarcare/imbarcare il prodotto ittico;

6. Non sono consentite attività diverse da quella relativa allo sbarco/imbarco del pescato;
7. E' vietata la vendita in banchina del pescato, salvo l'adozione di provvedimenti specifici riferiti alla vendita al dettaglio da adottare da parte degli Enti/Organi competenti;
8. E' vietato lo sbarco/imbarco e/o la posa degli attrezzi da pesca in banchina, se non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
9. Al termine delle operazioni di trasferimento del prodotto ittico dall'unità da pesca al vettore terrestre, il Comandante dell'unità è tenuto alla pulizia della banchina di accosto;
10. E' facoltà dell'Autorità Marittima autorizzare ulteriori operazioni, in deroga alle disposizioni del presente articolo, in caso di urgenza e necessità rappresentata dai singoli operatori in ordine a sopraggiunti motivi organizzativi;
11. All'interno del Porto e lungo tutte le banchine, moli di sopraflutto e sottoflutto nonché specchi acquei corrispondenti, è vietata la pesca professionale, sportiva, amatoriale, subacquea, con qualunque mezzo esercitata.

Art. 3) Attività di varo e alaggio di unità navali

1. Le operazioni di varo e alaggio si effettuano lungo il 1° braccio del molo di sopraflutto, all'interno di un'area dedicata avente un'ampiezza di 15 mt. a partire dal ciglio della banchina, meglio individuata nell'allegata planimetria. Durante le predette operazioni sono vietati la sosta e il transito di qualsiasi altro veicolo e/o unità navale;
2. Chiunque esegue operazioni di varo e alaggio deve preliminarmente ottemperare alle seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - a) Verificare le condizioni della banchina in relazione al tonnellaggio dell'unità navale da varare e/o alare;
 - b) Posizionare gli automezzi utilizzati parallelamente al ciglio di banchina e ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 1 (uno) dalla stessa;
 - c) Verificare che non vi siano soggetti estranei all'interno dell'area, in caso contrario, le operazioni dovranno essere interrotte e dovrà essere informata l'Autorità Marittima;
 - d) Organizzare le operazioni affinché l'afflusso/deflusso delle unità da diporto avvenga in modo ordinato. Ogni operatore dovrà impegnare esclusivamente il tratto di banchina immediatamente prospiciente il proprio automezzo;
 - e) La sosta in banchina delle unità da diporto destinate all'alaggio è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dell'operazione stessa, ovvero, per quelle varate, limitatamente al tempo occorrente per l'allestimento dei presidi tecnico/nautici. Le operazioni di alaggio e/o varo non dovranno essere eseguite durante il transito di unità navali nel tratto di canale interessato dallo svolgimento delle operazioni;
 - f) I conducenti dei veicoli che devono effettuare le operazioni, opportunamente abilitati, sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e/o persone, indossando obbligatoriamente i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) nel pieno rispetto della normativa afferente la sicurezza sul lavoro, restando sottinteso che per qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivanti da incidenti ne risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale.
3. Durante le operazioni si dovrà porre in essere un'adeguata recinzione, idonea ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della

gru; inoltre dovrà essere esposto in posizione ben visibile uno o più cartelli con la scritta "ATTENZIONE CARICHI SOSPESI";

4. Le operazioni di alaggio e varo possono avere luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e comunque durante le sole ore diurne;
5. E' vietata l'operazione di prelievo e/o deposito di un'unità navale mediante automezzo munito di gru, non autorizzato ad esercitare l'attività di alaggio/varo ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, da qualsiasi altro veicolo finalizzata al successivo varo e/o alaggio della stessa; è altresì vietata qualsiasi attività di trasbordo di unità navali da un automezzo munito di gru ad un altro.
6. Chi intende accedere, transitare ed esercitare attività di varo e alaggio di unità navali sul tratto di banchina all'uopo individuato all'interno del Porto di Acquamorta, potrà giovare della previsione di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione " Esercizio di attività economiche nei Porti" e della procedura semplificata prevista dall'art. 19 della legge 241/90, soltanto nei limiti in cui l'attività da svolgere presuppone esclusivamente un'utilizzazione non stabile, né fissa, né prolungata, bensì solo occasionale o itinerante, del demanio marittimo. Si rende noto che la Legge Regionale n° 5/2013, all'art. 1 comma 129, ha istituito le spese di istruttoria per i procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo di competenza della Regione Campania. Tale norma prevede che il mancato pagamento di quanto dovuto determina l'improcedibilità della richiesta. Le suddette spese sono state quantificate, per tutti i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della norma con Delibera di Giunta Regionale n° 247 del 22.07.13 (B.U.R.C. n° 40 del 26.07.2013). Si rende noto altresì che la richiesta, in conformità alle indicazioni rinvenibili sul sito internet <http://demaniomarittimo.regione.campania.it> alla voce "Esercizio nei Porti", va inoltrata in bollo con note distinte per ogni singolo ambito portuale e deve essere trasmessa congiuntamente all'Unità Operativa Dirigenziale presso la Regione Campania, all'Autorità Marittima ed al Comune interessato, corredata dal pagamento delle spese di istruttoria. L'eventuale sussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività di varo e alaggio saranno tempestivamente comunicati dalla Regione Campania/Autorità Marittima, previa adozione degli opportuni provvedimenti di Legge. L'Autorità Marittima di Monte di Procida istituisce e cura la tenuta di apposito registro, nel quale vengono annotate tutte le imprese che abbiano prodotto la dichiarazione di inizio attività di cui al presente punto.
7. Le attività di alaggio e varo possono svolgersi altresì anche sullo scivolo pubblico posto sul lato Sud del piazzale di parcheggio, individuato alla lettera C) dell'annessa planimetria, per quanto compatibili, in forma occasionale senza fini di lucro ovvero secondo la previsione di cui all'Art. 68 del Codice della Navigazione e procedura semplificata di cui al comma 6 del presente articolo.

Le operazioni di alaggio e varo possono avere luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, ad eccezione dei giorni festivi e comunque durante le sole ore diurne. La zona dello scivolo di alaggio dovrà sempre essere mantenuta libera dalla presenza di autoveicoli, carrelli e unità in sosta, anche nelle vicinanze dello stesso, che ne impediscano l'uso cui è destinato. Qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà comunque essere immediatamente liberato a seguito di semplice richiesta da parte dell'Autorità Marittima. Lo specchio acqueo antistante allo scivolo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da unità navali che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo.
8. L'Autorità Marittima e la Regione Campania, Settore Demanio possono, in ambito portuale, autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni del presente articolo in caso di scongiurare eventuali pericoli, al fine della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Art.4) Divieti

1. All'interno del porto di Acquamorta, salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima ovvero espresse deroghe contenute nel presente atto o in specifici provvedimenti abilitativi demaniali, è vietato:
 - A. Effettuare lavori di manutenzione delle unità navali;
 - B. Occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli, i pontili, le scogliere e le spiagge, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - C. Scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo n. 9 del 24/02/2011 pubblicato sul BURC n 14 del 28/02/2011 e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario n. 12 del 11/3/2011 e ss.mm.e ii., salvo l'adozione di provvedimenti specifici riferiti alla vendita al dettaglio del pescato, da adottare da parte dell'Amministrazione comunale di concerto con l'A.S.L. di competenza, anche mediante l'utilizzo dell'area mercatale di cui all'Art. 4 comma 2.
 - D. Effettuare la pesca, la balneazione, l'ancoraggio, l'ormeggio non autorizzato, le attività sportive in genere e la sosta di unità navali in luoghi non destinati all'ormeggio.
 - E. Ormeggiare in modo da costituire intralcio o pericolo alle manovre delle altre unità ovvero da impedire l'agibilità dello scalo di alaggio e varo.
 - F. Eseguire, nelle aree portuali, il lavaggio di imbarcazioni, natanti nonché autoveicoli e motoveicoli.
 - G. Accendere fuochi se non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima/Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - H. Fare uso di segnalamenti acustici e luminosi non necessari o non prescritti ai fini della sicurezza della navigazione.
 - I. Effettuare immersioni, per qualunque finalità se non opportunamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
 - J. Ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti ecc.) o, comunque, con oggetti o materiali di qualunque natura le banchine, i moli, i pontili e tutte le aree non espressamente destinati a tale scopo, in assenza di specifica autorizzazione.
 - K. Abbandonare rifiuti nell'area portuale se non mediante l'utilizzo dei previsti contenitori per i rifiuti urbani;
 - L. Non è consentita l'occupazione di spazi demaniali, banchine, moli, pontili, scogliere mediante l'utilizzo di attrezzature/arredi balneari, i quali possono essere esclusivamente posizionati sugli arenili liberi del Comune.

Art. 5) Norme di rinvio

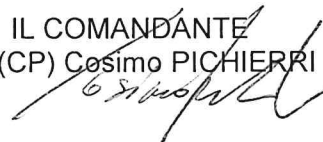
Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza relativamente alla disciplina delle Attività del Porto di Acquamorta – Comune Monte di Procida, si rimanda al "Regolamento delle attività portuali" approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n° 68/2012 del 31.08.2012 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli ed al Decreto Dirigenziale n°13 in data 27.02.2020 della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità – Unità Operativa Dirigenziale 4.

Art. 6) Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 1161, 1164, 1169, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dall'art. 650 del Codice Penale, dalla vigente normativa in materia di Circolazione Stradale, dalle vigenti normative in materia di diporto, dalla Legge 4/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia di pesca, dalla Legge 689/1981, Decreto Legislativo n°152/2006 oltre che ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che possano causare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

Pozzuoli, 06.08.2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo PICHIERRI





Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Mobilità
Unità Operativa Dirigenziale 4

OGGETTO : Porto di Acquamorta
(Comune di Monte di Procida)

LEGENDA

- A Primo braccio sopraflutto
- B Secondo braccio molo di sopraflutto
- C Parcheggio a pagamento autoveicoli e
motorveicoli
- C1 Parcheggio a pagamento autoveicoli e
motorveicoli
- C2 Parcheggio per i diportisti
- D Area destinata a verde pubblico,
pubblica utilità e servizi
strumentali alla nautica da diporto
- E Molo di sottoflutto
- F Molo di chiusura della DARSENA
- Omaggio unità da diporto
- Varo e alaggio con area a mare
- Servizi collegamenti marittimi di linea
- Servizi non di linea - traffico locale
- Punto di sbarco del pescato
- Servizio delegazione di spiaggia box
- Area turistico ricreativa bar
- Isola ecologica, cassetta acqua, w.c.
- Omaggio unità da pesca - diporto per
residenti
- Punto piazzola belvedere
- Area biglietteria, info-point, sede
autorità marittima, sosta mezzi per la
somministrazione bevande e cibi in
forma itinerante
- Area mercatale
- Area demaniale di levante (spiaggetta)
- Area a mare in concessione
- Box moduli mobili per biglietteria
servizi di linea

Confine aree portuali

Confine demaniale

